

## **Statuti dell'associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)**

del 22.06.2017

### **I Denominazione, scopo e sede**

#### **Articolo 1: Denominazione**

Sotto la denominazione di Oml forestale Svizzera (in seguito "associazione") è istituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CC. L'associazione riunisce le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) nel settore forestale ai sensi dell'art. 1 della legge sulla formazione professionale.

#### **Articolo 2: Scopo**

L'associazione assume i compiti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale (LFPr) art. 28, cpv. 2 e l'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) art. 24 e art. 26.

In particolare, l'associazione assume i compiti seguenti:

- a) riunisce le organizzazioni e le istituzioni di categoria attive nella formazione professionale;
- b) fissa gli obiettivi didattici e i contenuti della formazione per le varie professioni forestali;
- c) elabora ordinanze per la formazione professionale delle rispettive professioni;
- d) amministra il fondo per la formazione professionale dell'economia forestale.
- e) rappresenta gli interessi dei suoi membri presso la Confederazione, i cantoni e altre organizzazioni professionali.
- f) può assumere altri compiti nell'ambito della formazione professionale.

L'associazione non persegue alcuno scopo commerciale e non ambisce ad alcun lucro.

#### **Articolo 3: Sede**

La sede dell'associazione si trova nel luogo in cui risiede l'organo amministrativo.

### **II Membri**

#### **Articolo 4: Membri**

Possono diventare membro dell'associazione le seguenti organizzazioni:

- a) le associazioni nazionali di lavoratori e padronali dell'economia forestale;
- b) le organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale, a livello cantonale e regionale;
- c) gli operatori della formazione professionale nel settore forestale;
- d) altre istituzioni che partecipano alla formazione professionale nel settore forestale possono fare domanda per diventare membri.

I membri si dividono in due categorie: la categoria Organizzazioni nazionali e la categoria Organizzazioni regionali.

La categoria Organizzazioni nazionali comprende: BoscoSvizzero, Imprenditori Forestali

Svizzera, Associazione dei forestali svizzeri, Centro di formazione forestale di Lyss, ibW Bildungszentrum Wald Maienfeld, Ufficio federale dell'ambiente e altre organizzazioni nazionali.

La categoria Organizzazioni regionali comprende gli altri membri.

Ogni membro è assegnato a una delle due categorie al momento dell'ammissione.

Le domande d'ammissione devono essere inoltrate per iscritto al comitato. Questo può respingere un'ammissione senza indicarne i motivi. Tale decisione è inappellabile.

I membri s'impegnano a versare una quota annuale, stabilita di volta in volta dall'assemblea dei membri.

### **Articolo 5: Dimissioni ed esclusione dall'associazione**

Le dimissioni sono possibili entro la fine di un anno amministrativo, osservando un periodo di disdetta di 6 mesi. Le dimissioni devono essere inoltrate al comitato per iscritto.

Il comitato ha il diritto di escludere dall'associazione i membri che contravvengono agli statuti. Valgono come motivi d'esclusione soprattutto le infrazioni allo scopo degli statuti (art. 2), fra l'altro nei casi in cui decisioni o azioni da parte di organizzazioni di categoria intralciano o rendono impossibile l'evoluzione della formazione professionale dei mestieri curati dall'associazione. Il membro in questione può deferire all'assemblea dei membri una decisione d'esclusione da parte del comitato. La decisione avviene nel corso dell'assemblea successiva ed è inappellabile.

I membri dimissionari ed esclusi sono responsabili del pagamento delle quote arretrate e delle quote dell'anno in corso.

Con le dimissioni non sorge alcuna pretesa su parti del capitale dell'associazione.

## **III Organizzazione e compiti**

### **Articolo 6: Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei membri;
- b) il comitato;
- c) l'organo di controllo.

### **Articolo 7: Assemblea dei membri**

L'assemblea dei membri è l'organo supremo dell'associazione. È convocata dal comitato almeno una volta ogni anno oppure se ne fanno richiesta tre organizzazioni associate.

L'assemblea dei membri è competente in materia di:

- a) adozione e revisione degli statuti;
- b) determinazione dei diritti di voto nel comitato;
- c) esclusione di un membro;
- d) destituzione di membri del comitato;
- e) scioglimento dell'associazione in conformità all'articolo 14;
- f) elezione del comitato, della o del presidente e dell'organo di controllo;
- g) approvazione del rapporto annuale e definizione del programma delle attività;
- h) approvazione dei conti annuali;

- i) approvazione del preventivo e determinazione della quota annuale;
- j) scarico del comitato e dell'organo di controllo.

I membri della categoria Organizzazioni nazionali hanno diritto di voto in tutte le materie. I membri della categoria Organizzazioni regionali hanno diritto di voto solo nelle materie da f) a j).

Ogni organizzazione associata ha un voto all'assemblea dei membri. Essa designa la o il suo rappresentante per appello nominale.

È richiesta una maggioranza dei due terzi di tutti i membri presenti per la categoria delle organizzazioni nazionali per:

- modifiche degli statuti,
- esclusione di membri,
- destituzione di membri del comitato,
- scioglimento dell'associazione.

Le votazioni ed elezioni sono eseguite a scrutinio pubblico, purché un terzo di tutti i membri presenti non esiga votazioni risp. elezioni a scrutinio segreto.

Le domande di modifica degli statuti e di scioglimento dell'associazione, come pure i ricorsi contro i decreti d'esclusione del comitato devono essere spediti con l'invito almeno 30 giorni prima dell'assemblea; le altre trattande devono essere notificate almeno 14 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

## **Articolo 8: Comitato**

Il comitato è costituito da undici membri al massimo, compreso la o il presidente. È eletto per una permanenza in carica di tre anni. La rielezione è possibile.

Il comitato è composto dal/la presidente e da un rappresentante cadauno per BoscoSvizzero, Imprenditori Forestali Svizzera, Associazione dei forestali svizzeri, Centro di formazione forestale di Lyss, ibW Bildungszentrum Wald Maienfeld, Ecole professionnelle forestière (in precedenza Centre de formation professionnelle forestière) Le Mont-sur-Lausanne, oltre a quattro rappresentanti di Oml regionali.

Le associazioni BoscoSvizzero, Imprenditori Forestali Svizzera, Associazione dei forestali svizzeri, hanno due voti cadauna nel comitato; gli altri membri del comitato hanno ognuno un voto.

Ogni organizzazione associata può essere rappresentata nel comitato solo da una persona. Fatta eccezione per il o la presidente, il comitato si autocostruisce.

Secondo le esigenze del caso, il comitato ha la facoltà di invitare alle sue riunioni altre persone a titolo consultivo.

Il comitato cura gli affari correnti ed assume segnatamente i seguenti compiti:

- a) redazione del programma delle attività e del preventivo, del rapporto d'esercizio e dei conti annuali, all'attenzione dell'assemblea dei membri;
- b) elezione della/del vicepresidente;
- c) esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei membri;
- d) nomina e sorveglianza dell'organo amministrativo come pure emanazione del suo capitolato d'oneri;
- e) approvazione dei contenuti dell'ordinanza sulla formazione, del piano di formazione e di altre emanazioni legate alla legislazione in materia di formazione professionale;
- f) istituzione di commissioni e di gruppi di lavoro, designazione dei loro membri e definizione dei loro compiti;

- g) nomina di rappresentanti dell'associazione in altre organizzazioni o commissioni;
- h) ammissione ed esclusione di membri in conformità agli articoli 4 e 5;
- i) decisione in tutte le nuove questioni che non sono correlate a un altro organo dell'associazione.

Il comitato è atto a deliberare, se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. Nel caso di parità, il voto del/della presidente è decisivo. Le decisioni del comitato possono essere prese anche attraverso inchiesta scritta o elettronica.

Il comitato si riunisce su invito del presidente o nel caso in cui due membri del comitato lo richiedano.

La firma giuridicamente vincolante è detenuta, a due, dal presidente e da un membro del comitato.

L'attività dei membri del comitato si svolge a titolo gratuito. L'associazione indennizza le spese.

### **Articolo 9: Organo di controllo**

L'assemblea dei membri elegge per tre anni due persone naturali competenti o una società di revisione come organo di controllo.

L'organo di controllo verifica i conti annuali dell'associazione ed esegue ogni anno almeno una revisione. Rende conto al comitato, all'attenzione dell'assemblea dei membri.

### **Articolo 10: Organo amministrativo**

L'associazione gestisce un organo amministrativo istituito dal comitato. La responsabilità è trasmessa alla/al responsabile dell'amministrazione, i cui compiti sono disciplinati in un capitolato d'onori.

La/il responsabile dell'amministrazione partecipa alle riunioni del comitato a titolo consultivo.

### **Articolo 11: Contabilità**

Il comitato trasmette la contabilità all'organo amministrativo.

## **IV Finanze**

### **Articolo 12: Introiti**

L'associazione finanzia le sue attività attraverso:

- a) quote sociali, che sono fissate ogni anno dall'assemblea dei membri, al massimo Fr. 1000.- l'anno;
- b) contributi volontari dei membri, come prestazioni lavorative e infrastrutturali a titolo gratuito e prestiti rimborsabili senza interessi;
- c) contributi dei poteri pubblici e di terzi a progetti o ai costi delle infrastrutture;
- d) donazioni d'utilità pubblica da parte di privati, ditte, fondazioni e altre istituzioni.  
L'associazione aspira ad essere riconosciuta a livello federale e cantonale come istituzione che persegue scopi pubblici e/o d'utilità pubblica ai sensi dell'art. 56 lett. g LIFD;
- e) contributi provenienti dal fondo per la formazione professionale.

### **Articolo 13: Responsabilità**

I membri rispondono solo delle quote annuali fissate dall'assemblea generale, ma non degli obblighi dell'associazione. Gli obblighi dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal capitale dell'associazione. È esclusa ogni responsabilità personale da parte dei membri dell'associazione o del comitato.

## **V Disposizioni finali**

### **Articolo 14: Scioglimento**

Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza dei membri della categoria Organizzazioni nazionali, come pure l'approvazione da parte di due terzi dei membri della categoria Organizzazioni regionali presenti all'assemblea dei membri.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, un eventuale ricavato dalla liquidazione sarà devoluto a un'istituzione con obiettivi simili per il promovimento della formazione professionale.

### **Articolo 15: Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva e sono entrati in vigore il 15.11.2007. Sono stati modificati il 16.03.2010, il 12.04.2013 e il 22.06.2017.

In caso di dubbio fa stato il testo degli statuti redatti in lingua tedesca.

Associazione Oml forestale Svizzera

Il presidente:

f.to Erwin Schmid

Il responsabile dell'amministrazione:

f.to Rolf Dürig

Lyss, 22.06.2017